



COMUNE DI VALSINNI

Provincia di Matera

PEC: comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it

ORDINANZA n. 54 del 17 dicembre 2018

**OGGETTO: TEMPI E MODALITA' DI FRUIZIONE "CAMPO DI CALCETTO" UBICATO NELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIALE DELLA PINETA
IL SINDACO**

PREMESSO che :

- sono stati di recente terminati lavori di adeguamento del **CAMPO DI CALCETTO** ubicato nell'area degli impianti sportivi in viale della Pineta;
- l'impianto sportivo comunale innanzi detto è destinato ad uso pubblico, con finalità di promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, con particolare riferimento in particolare alle giovani generazioni;
- che l'Amministrazione Comunale intende garantire la fruizione e l'uso degli impianti sportivi per lo svolgimento di tutti gli sport praticati in forma associativa, federativa o per aggregazione amatoriale, nonché assicurare la conservazione delle strutture e la razionalizzazione dei costi di gestione;

VISTA la Legge n. 289/2002 ed in particolare l'art. 90, comma 24, che stabilisce che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base dei criteri obbiettivi, a tutte le società e associazioni sportive;

ATTESO che deve essere garantita la fruizione degli spazi pubblici o aperti al pubblico senza che si arrechi pregiudizio ai diritti fondamentali altrui;

RITENUTO dover dettare indirizzi per gli parte utilizzatori al fine di garantire un corretto uso dell'impianto sportivo, nell'ottica di preservarlo nel tempo, trattandosi di un bene pubblico;

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

ORDINA

A. L'uso del il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica è garantito liberamente a tutti nel rispetto dei seguenti orari:

- Periodo dal 1° Ott / 31 Mar.: dalle ore 14,00 alle ore 23,00
- Periodo dal 1° Apr. / 30 Sett.: dalle ore 16,00 alle ore 24,00

B. Tutta l'area del Campo di calcetto, opportunamente delimitata e recintata deve essere utilizzata esclusivamente per il gioco del calcetto.

C. Il campo di calcetto è usufruibile a titolo gratuito ad eccezione della scuola calcio e di altre attività a scopo di lucro. L'amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di concedere gratuitamente l'utilizzo del campo anche alle predette associazioni in particolari circostanze (torneo di calcetto, partecipazione a campionati...).

DISPONE che

Essendo l'impianto dotato di recinzione e di cancello d'ingresso chiuso con lucchetto, la consegna delle chiavi avviene a mani del richiedente da parte dell'ufficio comunale di Polizia Locale, previa autorizzazione rilasciata dallo stesso ufficio.

Il richiedente che dovrà essere sempre maggiorenne, restituirà all'Ufficio di Polizia Locale le chiavi non oltre le ore 9.00 della mattina successiva all'utilizzo.

La richiesta, il ritiro delle chiavi e la restituzione delle stesse dovranno avvenire di mattina durante il normale orario di apertura degli uffici comunali.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO NELL'AREA DEL CAMPETTO:

- giocare sul campo a torso nudo;
- la frequenza in abiti e comportamento indecorosi e/o inidonei;
- l'uso di calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere (no a scarpe con 6 o 13 tacchetti o scarpe con tacchetti in ferro) Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto pluritacchetti o scarpe da ginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del manto erboso;
- fumare all'interno del campo di calcetto, introdurre animali, biciclette, ciclomotori o motocicli;
- consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle o gomme americane;
- consumare bevande alcoliche di qualsiasi grado;
- parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione del campetto;
- l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore. Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni (per attività culturali, manifestazioni, ecc.);
- sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori dei appositi cestini portarifiuti, nonché danneggiare attrezzature presenti all'interno dell'area;

E' FATTO OBBLIGO AGLI UTILIZZATORI di lasciare il campo da calcetto pulito al termine del gioco senza lasciare immondizie sul terreno.

AVVERTE che

- Nel periodo di utilizzo del campo da calcetto, i singoli e/o le Associazioni sono responsabili sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni ed omissioni sia a se stessi che a terzi (passanti, spettatori, accompagnatori, immobili vicini, etc.).
- L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro smarrito o rotto presso il campo di calcetto.
- Sono a carico delle Associazioni i pagamenti di qualsiasi tasse e/o spese varie per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e/o competizioni dalle stesse organizzate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
- Ciascuno è personalmente responsabile verso il Comune dei danni derivante agli immobili da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa. I concessionari, o i rappresentanti delle Società, Associazioni, gruppi sono, dal canto loro, responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ed essi personalmente, quanto se imputabile a terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza. Qualora si rilevassero dei danni alla struttura l'utilizzatore sarà obbligato al ripristino. Qualora l'utilizzatore non provvedesse, il Comune darà corso all'esecuzione d'Ufficio, con relativo addebito delle spese allo stesso. A favore dei suddetti inadempienti non si procederà in futuro ad ulteriori concessioni.
- Durante le manifestazioni con presenza di pubblico, i richiedenti organizzatori provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano gli organizzatori dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

CONFIDA

Nel senso civico della stragrande maggioranza dei cittadini, fruitori del Campo di calcetto invitando a farsi parte attiva nel prevenire azioni di degrado delle attrezzature, richiamando chi, mette in essere azioni non conformi e comunque a segnalare eventuali comportamenti vietati al Servizio di Polizia Locale.

DISPONE

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line Comunale, e sarà divulgata mediante affissione al Parco stesso e tramite pubblicazione sul sito internet del Comune.

L'inosservanza della presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 50,00); in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata; il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

Per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e per tutti gli aspetti procedurali connessi, si rinvia a quanto previsto nei regolamenti comunali e a quanto previsto dalla Legge 689/81.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere l'ausilio di associazioni di volontariato per la custodia ed il controllo del rispetto alle disposizioni impartite.

IL PERSONALE INCARICATO DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE E LE ALTRE FORZE DELL'ORDINE TUTTE SONO INCARICATI DEL CONTROLLO DELL'OSSERVANZA AL PRESENTE ATTO.

ORDINA

L'invio di copia della presente Ordinanza alle Forze di Polizia operanti sul territorio, nonché alla Prefettura di Matera.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 17 DICEMBRE 2018

F.to **IL SINDACO**
Gaetano CELANO

